



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRANAIOLO, AMATI, CIRINNÀ, CHITI, PAGLIARI,
PEZZOPANE, PUPPATO e VACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Divieto di sperimentazione sugli animali e sostegno ai metodi sostitutivi di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - L'utilizzo degli animali per la sperimentazione è oggi giustificato con il fatto che si tratterebbe dell'unico modo di studiare l'essere umano nella sua interezza.

È ormai, invece, un dato acquisito che studiare la complessità dell'organismo umano ricorrendo agli animali come modello è un grossolano errore metodologico, poiché si vuole sostituire la complessità umana utilizzando organismi altrettanto complessi, ma in modo diverso. Un approccio scientifico prevede di conoscere perfettamente il modello su cui si lavora, mentre si è ben lontani dal conoscere perfettamente la genetica, la proteomica e la biologia degli stessi animali su cui si eseguono esperimenti. È necessario, quindi, un cambiamento anche culturale che consenta di abbandonare la logica che vede il passaggio sull'animale come bacino di informazioni per l'uomo, in favore di rigorosa ricerca concretamente utile per la nostra specie.

La sperimentazione animale ha comportato, e continua a farlo, grandi errori e ritardi nella scienza, diventando la quarta causa di morte negli USA per reazioni avverse ai farmaci non individuate durante la sperimentazione pre-clinica sull'animale, inoltre solo l'8 per cento dei farmaci passa la fase clinica sull'uomo, con un indice di insuccesso altissimo (Pipin 2008) e un ingente spreco di fondi e menti che lavorano per produrre dati inutilizzabili e supportare una ricerca obsoleta ancora troppo legata al-

l'utilizzo dell'animale e non volta al potenziamento dei metodi alternativi in grado di tutelare, nei fatti, anche la salute umana.

Al momento attuale vi sono molte importanti scoperte mediche che non vengono accettate perché non possono essere «provate» da esperimenti animali, benché siano solidamente basate sull'evidenza clinica.

Occorre, infatti, tenere conto degli enormi progressi scientifici raggiunti grazie a nuove tecniche che non prevedono l'uso di animali; quali test in vitro, analisi chimiche, studi epidemiologici (rivelatisi particolarmente utili in ricerche su cancro e AIDS), modelli di bioinformatica e studi molecolari oltre alla crescente coscienza dell'opinione pubblica su questa tematica.

Inoltre, a livello comunitario, la Direttiva 2010/63/UE prevede una forte implementazione dei metodi sostitutivi, ritenendo prioritario un metodo di indagine che non si avvalga di animali, quindi il testo che si propone rispecchia e anticipa il trend di ricerca europeo.

L'Italia ha la possibilità di farsi protagonista di un cambio di marcia, che ci possa orientare verso una più ampia diffusione dei metodi sostitutivi, e che recepisca la pressante domanda dell'opinione pubblica che chiede maggiori tutele nei confronti degli animali, infatti l'Eurispes ha rilevato che più dell'86 per cento degli italiani è contrario alla sperimentazione, in qualunque forma essa sia condotta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Divieto di effettuare esperimenti su animali)

1. La vivisezione e gli esperimenti sugli animali nonché le attività di allevamento e fornitura di animali a tali fini sono vietati.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e l'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, sono abrogati.

Art. 3.

(Ricerche con metodi sostitutivi)

1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato finanzia la ricerca effettuata con metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e il loro sviluppo con uno stanziamento almeno pari a quello dell'anno 2012 impiegato per test su animali.

2. Con proprio decreto, da emanare ogni anno e per la prima volta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, provvedono a individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studi e le ricerche condotti mediante sperimentazioni sugli animali devono essere conclusi.

2. Gli animali impiegati negli esperimenti di cui al comma 1 e presenti negli stabulari e negli allevamenti saranno ceduti a titolo non oneroso ad associazioni per la protezione degli animali per la loro custodia diretta o tramite cittadini.